



COMUNE DI SANSEPOLCRO

GIUNTA COMUNALE

Deliberazione N° 208 del 11-11-2016

Oggetto: **Programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2016/2018**

Seduta del 11-11-2016 ore 15:30

Erano presenti:	Erano assenti:
CORNIOLI MAURO (Sindaco) GALLI LUCA (Assessore/Vice Sindaco) MARZI RICCARDO (Assessore) VANNINI PAOLA (Assessore) DEL FURIA CATIA (Assessore)	MARCONCINI GABRIELE (Assessore)
Tot. 5	Tot. 1

**Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Giovanna FAZIOLI nella sede comunale
di Via Matteotti n°1 in Sansepolcro**

LA GIUNTA COMUNALE

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal d.Lgs. n. 267/2000 e dal d.Lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;

Premesso

- che con delibera di C.C. n.41 del 13/04/2016 è stato approvato bilancio di previsione finanziario 2016-2018 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011).
- che con delibera di C.C. n.35 del 13/04/2016 è stato approvato il Piano degli investimenti per il triennio 2016-2018.
- che con delibera di C.C. n.33 del 13/04/2016 è stato approvato il documento unico di programmazione (DUP)- periodo 2016/2018 (art. 170, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000).
- che con delibera di G.M. n.69 del 28/04/2016 si è approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2016.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 210 in data 22/10/2015, esecutiva ai sensi di legge, di aggiornamento della programmazione triennale del fabbisogno di personale 2015-2017:

Vista la delibera n. 112 del 31/05/2016 di Giunta Municipale con la quale questo ente ha determinato la dotazione organica e la struttura organizzativa e le relative vacanze di organico;

Visti in particolare:

- l'articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, il quale testualmente recita:
 1. *Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;*
- l'articolo 6, commi 1, 3, 4, 4-bis e 6, del d.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, il quale testualmente recita:
 1. *Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all'articolo 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 9. Nell'individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarietà di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale. Ai fini della mobilità collettiva le amministrazioni effettuano annualmente rilevazioni delle eccedenze di personale su base territoriale per categoria o area, qualifica e profilo professionale. Le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale.*
 3. *Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni. Ogni amministrazione procede adottando gli atti previsti dal proprio ordinamento.*
 4. *Le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale. ...omissis.....*
 - 4-bis. *Il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di cui al comma 4 sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che*

individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti

6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette.

- l'articolo 89, comma 5, del d.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i comuni nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- l'articolo 91 del d.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni il quale, in tema di assunzioni, testualmente recita:

1. Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.

2. Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze.

3. Gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, solo in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente..

4. Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo.

Richiamato inoltre l'articolo 33 del D.Lgs. 30 marzo 2011, n. 165, come sostituito dall'articolo 16 della legge 12 novembre 2011, n. 183, relativo alle eccedenze di personale, il quale ai commi da 1 a 4 così dispone:

1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.

2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.

3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.

4. *Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo il dirigente responsabile deve dare un'informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area.*

Vista la delibera n. 14 del 11/02/2016 con la quale in base a quanto previsto dall'art. 6, comma 1, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" si procedeva alla ricognizione delle eccedenze di personale ordinario e dirigenziale per l'anno 2016;

Visto l'art. 89 comma 5 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e preso atto delle disposizioni contenute nel Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi approvato con delibera di Giunta Comunale n.54 del 26/02/2003 e come modificato in data 09.05.2011 con delibera n.137;

Atteso che il quadro normativo in materia di spese di personale degli enti locali:

- pone una serie di vincoli e limiti assunzionali inderogabili posti quali principi di coordinamento della finanza pubblica per il perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa e di risanamento dei conti pubblici;
- i vincoli sono differenziati a seconda che gli enti locali siano o meno soggetti al patto di stabilità interno;
- tali vincoli e limiti devono essere tenuti in debita considerazione nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale in quanto devono orientare le scelte amministrative e gestionali dell'ente al perseguimento degli obiettivi di riduzione di spesa;

Visto l'articolo 1, commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (*Legge finanziaria 2007*), il quale contiene la disciplina vincolistica in materia di spese di personale degli enti soggetti a patto di stabilità, prevedendo che:

- ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, tali enti *"assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile; b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici; c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali"* (comma 557);
- costituiscono spese di personale anche quelle *"sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo*

utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente” (comma 557-bis);

- *in caso di mancato rispetto dell’obbligo di riduzione delle spese di personale scatta il divieto di assunzione già previsto in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno (comma 557-ter);*
- *a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della legge (comma 557-quater).*

Visto l’articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e ss. mm. e ii. il quale testualmente recita:

Art. 9. Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico

28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per gli enti di ricerca resta fermo, altresì, quanto previsto dal comma 187 dell'articolo 1 della medesima legge n. 266

del 2005, e successive modificazioni. Al fine di assicurare la continuita' dell'attivita' di vigilanza sui concessionari della rete autostradale, ai sensi dell'art.11, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge n.216 del 2011, il presente comma non si applica altresì, nei limiti di cinquanta unita' di personale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esclusivamente per lo svolgimento della predetta attivita'; alla copertura del relativo onere si provvede mediante l'attivazione della procedura per l'individuazione delle risorse di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione degli enti di ricerca dall'applicazione delle disposizioni del presente comma, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 38, commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non si applica alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilita' erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalita' previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo e' computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalita' nel triennio 2007-2009.

Visto, in particolare, l'art. 1, c. 228, L. 28 dicembre 2015, n. 208 che recita: "*228. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'articolo 1, comma 421, della citata legge n. 190 del 2014, restano ferme le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.114. Il comma 5-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 [268], convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018.*"

Visti inoltre:

- l'articolo 3, comma 5, D.L. 24 giugno 2014, n. 90 che recita: "*Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilita' interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facolta' ad assumere e' fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 e' consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del*

fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; e' altresì' consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà' assunzionali riferite al triennio precedente. L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e' abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo."

- l'articolo 3, comma 5-quater, D.L. 24 giugno 2014, n. 90 che recita: "Fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, gli enti indicati al comma 5, la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente e' pari o inferiore al 25 per cento, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, nel limite dell'80 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente e nel limite del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015."

- l'articolo 3, comma 6 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 che recita: "I limiti di cui al presente articolo non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo."

Ricordato che la legge di stabilita 2015 (Art.1, comma 424 della Legge n. 190 del 23.12.2014), nonché la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1 del 29/01/2015, hanno comunque previsto che tutte le capacità assunzionali dei Comuni siano dirette negli anni 2015 e 2016, in via prioritaria, all'assorbimento del personale soprannumerario delle Province, destinando a questi il totale della capacità assunzionale al 1/1/2015 ovvero il 100% delle cessazioni relative al 2015;

Considerato che tale processo ha finalmente avuto esito definitivo per la Regione Toscana con l'emanazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica della circolare prot. 51991 del 10/10/2016 che ha ripristinato le ordinarie facoltà assunzionali; **Ricordato** che per i motivi sopra esposti in ordine alla ricollocazione del personale soprannumerario degli enti di area vasta, ad oggi non è stato possibile procedere con le assunzioni già indicate nel fabbisogno 2015 che pertanto vengono riproposte nel presente atto;

Richiamato il Decreto Legge n. 78 del 19/06/2015 “Disposizioni urgenti in materia di Enti Territoriali” che integra l'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 114/2014 e conferma sia il cumulo dal 2014 delle risorse per un arco temporale non superiore a tre anni sia la possibilità di utilizzare a tal fine anche i residui ancora disponibili delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente;

Vista la delibera n. 28/2015 con la quale la Corte dei Conti Sezione Autonomie ha chiarito che:

1) il riferimento “al triennio precedente”, inserito nell'art. 4, comma 3, del D.L. n. 78/2015, che ha integrato l'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, è da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti, a ritroso, rispetto all'anno in cui si intende effettuare le assunzioni;

2) con riguardo alle cessazioni di personale verificatesi in corso d'anno, il budget assunzionale di cui all'art. 3, comma 5-quater, del d.l. n. 90/2014 va calcolato imputando la spesa "a regime" per l'intera annualità;

Visto il prospetto allegato sotto la lettera "A" che evidenzia l'andamento decrescente della spesa del personale e la previsione, inclusiva del presente atto di programmazione, per l'anno 2016 in riduzione rispetto al triennio 2013-2015;

Vista la tabella allegata alla lettera "B1" riguardante la sintesi del computo dei margini per le assunzioni ai sensi dall'art. 1, comma 228 della L. 208/2015 e l'art. 3 del Dl 90/2014;

Dato atto altresì che, pur demandando all'autonomia di ciascun ente l'individuazione delle azioni da adottare per ridurre la spesa di personale, il comma 557 dell'articolo 1 della legge n. 296/2006 individua tre ambiti prioritari di intervento, ovvero:

- 1) riduzione dell'incidenza delle spese di personale sulle spese correnti, attraverso parziale reintegro dei cessati e il contenimento delle spese per il lavoro flessibile;
- 2) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratiche ed amministrative, con riduzione dell'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali;
- 3) contenimento dei costi della contrattazione integrativa decentrata;

Atteso che il nuovo quadro normativo sopra delineato rende necessario un adeguamento delle politiche del personale al fine di rendere coerenti le scelte adottate in sede di programmazione triennale ai rinnovati vincoli in materia, mediante l'adozione di scelte organizzative compatibili con i vincoli preordinati che puntino a mantenere l'attuale livello dei servizi offerti ai cittadini;

Viste le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica:

- n. 3/2005 del 03/11/2005 ad oggetto: *"Direttiva concernente gli adempimenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in materia di avvio delle procedure concorsuali"*;
- n. 3/2006 del 02/05/2006 ad oggetto: *"Linee di indirizzo per una corretta organizzazione del lavoro e gestione delle risorse umane, chiarimenti sulla responsabilità della dirigenza e degli organi di controllo interno in materia di personale"*;
- n. 4/2008 del 18/04/2008 ad oggetto: *"Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) – Linee guida ed indirizzi in materia di mobilità"*;

Ravvisata la necessità di aggiornare la programmazione triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2016-2018, e del relativo piano occupazionale, garantendo la coerenza con i vincoli in materia di spese di personale e con il quadro normativo vigente;

Tenuto conto che il provvedimento di programmazione del fabbisogno di personale e relative risorse è elaborato anche con il concorso dei Dirigenti di settore, del Sindaco e dell'Assessore al personale, che

individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti. (art. 6, c. 4 bis e art. 17, c. 1, lett. d bis, D.Lgs 165 30 Marzo 2001);

Richiamati i precedenti atti di Giunta n. 148 e 149 approvati in data 30/08/2016 che aggiornavano la programmazione 2016 con l'assunzione di due esecutori part time per la costituzione dello staff del Sindaco;

Considerato inoltre opportuno ricorrere a personale esterno per la copertura di un posto da istruttore D3 tecnico mediante l'art. 110 comma 1 del testo unico EELL, in quanto le risorse interne di pari qualifica sono già impegnate in incarichi precedentemente attribuiti la cui interruzione porterebbe grave pregiudizio alle attività avviate e causerebbe il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissi nel lungo periodo dall'Amministrazione;

Vista pertanto la nuova programmazione triennale del fabbisogno di personale 2016-2018 predisposta dal responsabile del servizio finanziario-personale sulla base delle direttive impartite dalla Giunta Comunale a seguito di attenta valutazione:

- a) del fabbisogno di personale connesso ad esigenze permanenti in relazione ai processi lavorativi svolti ed a quelli che si intendono svolgere;
- b) delle possibili modalità di gestione dei servizi comunali, al fine di perseguire gli obiettivi di carattere generale di efficienza, efficacia ed economicità della pubblica amministrazione;
- c) dei vincoli cogenti in materia di spese di personale;

Visto quanto disposto dall'art. 30, c. 2-bis, del D. Lgs. 165/2001: "Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1" e considerato che in caso di esito negativo di tali procedure di mobilità si procederà alla copertura dei posti mediante concorso pubblico, nel limite economico evidenziato nella tabella B1 del presente atto;

PRESO atto di quanto detto sopra si evidenziano le seguenti esigenze :

- Di confermare la necessità delle seguenti unità a tempo indeterminato, da coprire mediante procedure di mobilità volontaria tra enti, espresse in parte con precedente delibera di programmazione e non ricoperte nell'anno 2015:
- Anno 2015: copertura di un posto di Istruttore Amministrativo di categoria giuridica C1 da acquisire mediante mobilità volontaria tra enti da assegnare ai servizi demografici;
- Anno 2015: copertura di un posto di Geometra di categoria giuridica C1 da acquisire mediante mobilità volontaria tra enti;
- Anno 2015: copertura di un posto di Istruttore Direttivo tecnico di categoria giuridica D1 da acquisire mediante mobilità volontaria tra enti;

Assunzioni anno 2016 a tempo determinato:

- Anno 2016: Servizio Segreteria del Sindaco - una unità -, part time al 50% posta alla diretta dipendenza del Sindaco a supporto delle proprie attività d'indirizzo e controllo, mediante la procedura e le prerogative previste dall'art.90 del DLgs 267/2000. Per tale unità viene previsto l'inquadramento nella categoria giuridica B3, fino al 31/12/2016, con possibilità di trasformazione a tempo pieno e proroga fino alla conclusione del mandato del Sindaco nei limiti dei vincoli di finanza pubblica;
- Anno 2016: Servizio Segreteria del Sindaco - una unità -, part time al 40% posta alla diretta dipendenza del Sindaco con funzioni di portavoce mediante la procedura e le prerogative previste dall'art.90 del DLgs 267/2000. Per tale unità viene previsto l'inquadramento nella categoria giuridica B3, fino al 31/12/2016, con possibilità di trasformazione a tempo pieno e proroga fino alla conclusione del mandato del Sindaco nei limiti dei vincoli di finanza pubblica;
- Anno 2016: copertura di n. 3 unità di vigile urbano a tempo determinato per tre mesi, categoria giuridica C1, per esigenze del servizio estivo la cui spesa trova copertura nella quota dei proventi contravvenzionali al CDS anno 2016;
- Anno 2016: Servizio Tecnico – una unità con profilo tecnico cat. giuridica D3 mediante la procedura e le prerogative di cui all'art. 110 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 per la durata del mandato del Sindaco.

Assunzioni anno 2016 a tempo indeterminato:

- Anno 2016: copertura di un posto di Istruttore Direttivo Amministrativo di categoria giuridica D1 da acquisire mediante mobilità volontaria tra enti;
- Anno 2016: copertura di un posto di Agente di Polizia Municipale di categoria giuridica C1 da acquisire mediante mobilità volontaria tra enti;

Assunzioni anno 2017 a tempo determinato

- Anno 2017: copertura di n. 3 unità di vigile urbano a tempo determinato per tre mesi, categoria giuridica C1, per esigenze del servizio estivo la cui spesa trova copertura nella quota dei proventi contravvenzionali al CDS anno 2017;

Assunzioni anno 2017 a tempo indeterminato

- Anno 2017: copertura di due posti di Educatrice di categoria giuridica C1 da acquisire mediante mobilità volontaria tra enti;

- Anno 2017: copertura di un posto di Istruttore amministrativo di categoria giuridica C1. Per tali profili si procederà mediante le procedure di mobilità tra enti ai sensi dell'art. 30 comma 2 bis del D. Lgs. 165/2001. Nel caso di esito infruttuoso della mobilità si procederà tramite concorso pubblico con riserva del 50% dei posti al personale interno ai sensi dell'art. 4 del CCNL del 31/03/1999 nei limiti dei complessivi margini per le assunzioni previsti alla tabella allegata B1;

Visto che con delibera n. 13 dell'11/02/2016 è stato adottato il Piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità ai sensi dell'art. 48, comma 1, del d. l.gs. n. 198/2006;

Ricordato che questo Comune in data 13.09.2012 con atto n. 241 ha costituito il Comitato Unico di garanzia per le Pari Opportunità e si è dotato di un nuovo Piano Triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità come disposto dall' art. 21 della L. 4.11.2010 n. 183;

Ricordato che questo ente:

ha rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2015. L'ente ha prodotto in data del 30 Marzo 2016 apposita certificazione (a firma del Sindaco e del Responsabile del Servizio Finanziario e del Collegio di Revisione) attestante il rispetto del Patto di Stabilità Interno.

ha rispettato il limite di cui all'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006 e ss. mm. e ii. come da relazione al conto consuntivo anno 2015 pag.33;

Vista la delibera n. 14 del 11/02/2016 con la quale in base a quanto previsto dall'art. 6, comma 1, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" si procedeva alla ricognizione delle eccedenze di personale ordinario e dirigenziale per l'anno 2016 dalla quale non sono state riscontrate situazioni di soprannumero ovvero eccedenze di personale;

Richiamato l'art. 19, c. 8, L. 28 dicembre 2001, n. 448, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe siano analiticamente motivate;

Visto in proposito il verbale n. 27 rilasciato in data 10/11/2016, con cui l'organo di revisione ha accertato la coerenza della nuova programmazione triennale del fabbisogno di personale con il principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 19, comma 8, della legge n. 448/2001 e dell'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006;

Visto l'articolo 35 del decreto legislativo n. 165/2001, il quale detta disposizioni in materia di reclutamento di personale;

Dato atto che:

- questo ente è in regola con gli obblighi in materia di reclutamento del personale disabile previsti dalla legge n. 68/1999 e che, pertanto, nel piano occupazionale 2016-2018 non si prevede di ricorrere a questa forma di reclutamento;
- questo ente non ha in corso percorsi di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili ai sensi della normativa vigente;
- l'andamento della spesa di personale è in linea con quanto previsto dall'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006;

Accertato che sul presente provvedimento è stata espletata la procedura di informazione tramite nota mail in data 08/11/2016;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visti pareri favorevoli chiesti dall'art.49 del d.lgs. n. 267/2000 resi dal Segretario Comunale e dalla Dirigenza per quanto riguarda la regolarità tecnica e dal dott. Luca Bragagni per quanto riguarda la regolarità contabile;

DELIBERA

- 1) Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa narrativa, la seguente programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2016/2018:
 - confermare la necessità delle seguenti unità a tempo indeterminato, da coprire mediante procedure di mobilità volontaria tra enti, espresse con precedente delibera di programmazione e non ricoperte nell'anno 2015:
 - Anno 2015: copertura di un posto di Istruttore Amministrativo di categoria giuridica C1 da acquisire mediante mobilità volontaria tra enti da assegnare al Servizio demografico;
 - Anno 2015: copertura di un posto di Geometra di categoria giuridica C1 da acquisire mediante mobilità volontaria tra enti;
 - Anno 2015: copertura di un posto di Istruttore Direttivo tecnico di categoria giuridica D1 da acquisire mediante mobilità volontaria tra enti;

Assunzioni anno 2016 a tempo determinato:

- Anno 2016: Servizio Segreteria del Sindaco - una unità -, part time al 50% posta alla diretta dipendenza del Sindaco a supporto delle proprie attività d'indirizzo e controllo, mediante la procedura e le prerogative previste dall'art.90 del DLgs 267/2000. Per tale unità viene previsto l'inquadramento nella categoria giuridica B3, fino al 31/12/2016, con possibilità di trasformazione a tempo pieno e proroga fino alla conclusione del mandato del Sindaco nei limiti dei vincoli di finanza pubblica;

- Anno 2016: Servizio Segreteria del Sindaco - una unità -, part time al 40% posta alla diretta dipendenza del Sindaco con funzioni di portavoce mediante la procedura e le prerogative previste dall'art.90 del DLgs 267/2000. Per tale unità viene previsto l'inquadramento nella categoria giuridica B3, fino al 31/12/2016, con possibilità di trasformazione a tempo pieno e proroga fino alla conclusione del mandato del Sindaco nei limiti dei vincoli di finanza pubblica;
- Anno 2016: copertura di n. 3 unità di vigile urbano a tempo determinato per tre mesi, categoria giuridica C1, per esigenze del servizio estivo la cui spesa trova copertura nella quota dei proventi contravvenzionali al CDS anno 2016;
- Anno 2016: Servizio Tecnico – una unità con profilo tecnico cat. giuridica D3 mediante la procedura e le prerogative di cui all'art. 110 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 per la durata del mandato del Sindaco.

Assunzioni anno 2016 a tempo indeterminato:

- Anno 2016: copertura di un posto di Istruttore Direttivo Amministrativo di categoria giuridica D1 da acquisire mediante mobilità volontaria tra enti;
- Anno 2016: copertura di un posto di Agente di Polizia Municipale di categoria giuridica C1 da acquisire mediante mobilità volontaria tra enti;

Assunzioni anno 2017 a tempo determinato

- Anno 2017: copertura di n. 3 unità di vigile urbano a tempo determinato per tre mesi, categoria giuridica C1, per esigenze del servizio estivo la cui spesa trova copertura nella quota dei proventi contravvenzionali al CDS anno 2017;

Assunzioni anno 2017 a tempo indeterminato

- Anno 2017: copertura di due posti di Educatrice di categoria giuridica C1 da acquisire mediante mobilità volontaria tra enti;
- Anno 2017: copertura di un posto di Istruttore amministrativo di categoria giuridica C1. Per tali profili si procederà mediante le procedure di mobilità tra enti ai sensi dell'art. 30 comma 2 bis del D. Lgs. 165/2001. Nel caso di esito infruttuoso della mobilità si procederà tramite concorso pubblico con riserva del 50% dei posti al personale interno ai sensi dell'art. 4 del CCNL del 31/03/1999 nei limiti dei complessivi margini per le assunzioni previsti alla tabella allegata B1;

- 2) Di approvare le tabelle A-B1 e B2 contenenti gli elementi di calcolo propedeutici a tale piano assunzionale ed in particolare:
 - Allegato A : Dimostrazione dell'andamento in riduzione della spesa del personale ai sensi dell'art1 c.557-quater L.296/2006 e s.m.i.

- Allegato B1: Sintesi del computo dei margini per le assunzioni ai sensi dall'art. 3 del DL 90/2014 .
 - Allegato B2: Sintesi dei resti della capacità assunzionale 2012-2014 (Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 26 e 28 /2015).
- 3) La spesa prevista nel presente atto di programmazione trova copertura all'interno del budget della spesa del personale del bilancio pluriennale 2016-2018 specificando che ai sensi dell'art. 9, comma 28 della L. n. 122/2010 e s.m.i il limite per i contratti a tempo determinato è fissato in euro 58.344,73 escluse le posizioni art. 110, pari alla spesa del 2009 inclusiva delle posizioni dirigenziali di cui all'art. 110 del TUEL;
 - 4) La presente delibera costituisce aggiornamento del DUP 2016/2018 e andrà a costituire parte integrante del nuovo DUP per il triennio 2017/2019;
 - 5) Di trasmettere, ai fini informativi, la presente deliberazione alle OO.SS. ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D. Lgs. 165/2001.
 - 6) Di specificare che nel caso di esito negativo delle procedure di mobilità ai sensi dell'art. 30 comma 2 bis del D. Lgs. 165/2001 si procederà alla copertura dei posti nei limiti delle capacità assunzionali espresse nella tabella B1.

CON separata votazione unanime il presente provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000.

ALLEGATO "A"

Dimostrazione dell'andamento in riduzione della spesa del personale ai sensi dell'art1 c.557-quater L.296/2006 e s.m.i.

Suddivisione contabile	2011	2012	2013	2016
01 - Personale	€ 3.544.602,38	€ 3.507.023,00	€ 3.327.590,46	€ 3.195.202,55
03 - Altro	€ 87.206,04	€ 50.263,09	€ 39.414,17	€ 48.180,88
07- IRAP	€ 233.781,71	€ 232.595,85	€ 220.928,05	€ 212.090,92
Totale componenti escluse	-€ 806.289,41	-€ 750.810,60	-€ 618.454,89	-€ 654.229,65
Totale	€ 3.059.300,72	€ 3.039.071,33	€ 2.969.477,79	€ 2.801.244,69

Valore Medio 2011-2013= 3.022.616.

Per gli anni 2017 -2018 si prevede il sostanziale consolidamento della spesa programmata per l'anno 2016

Allegato B1 Sintesi del computo dei margini per le assunzioni ai sensi dall'art. 3 del DL 90/2014 e art.1 comma 228 legge 208/2015

DATA CESSAZIONE	CESSAZIONI 2014	Categoria	Pos.Econ.	Incluso	Totale
01/09/14	C. M	D1	D2	si	24.198,60
01/10/14	B. G.	B3	B7	si	20.382,26
					44.580,86
	CESSAZIONI 2015				
01/08/15	P. D.	C1	C5	si	21.796,52
01/10/15	G. G.	B1	B6	si	19.373,53
01/10/15	R. M. A	B1	B7	si	19.373,53
02/10/15	B. S.	B1	B6	si	19.373,53
15/10/15	B.S.	D1	D2	si	24.198,60
01/12/15	S. M.	C1	C5	si	21.796,52
09/04/15	A.G.	D1	D3	no	
					125.912,23
	CESSAZIONI 2016				
01/03/16	M. N.	B1	B6	no	
01/10/16	G. F.	C1	C5	si	22.971,92
01/11/16	M. A.	D1	D5	si	23.733,84
01/12/16	B. R.	D1	D3	si	23.733,84
					70.439,60

Resto Annualità Precedenti			26.422,78
budget spesa assunzioni 2015	44.580,86	60%	26.748,52
budget spesa assunzioni 2016	125.912,23	25%	31.478,06
budget spesa assunzioni 2017	70.439,60	25%	17.609,90

Allegato B2 Sintesi dei resti della capacità assunzionale 2012-2014 (Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 26 e 28/2015).

DATA CESSAZIONE	CESSAZIONI 2011	Categoria	Pos.Econ.	Incluso	Totale
30/06/11	B. M.	B1	B1	si	21.888,35
30/06/11	P. A.	D1	D4	si	23.196,15
	CESSAZIONI 2012				45.084,50
01/01/12	G. C.	C1	C3	si	21.293,82
30/04/12	C. A.	C1	C4	si	21.299,02
01/12/12	P. M	C1	C5	si	21.305,39
29/12/12	P. F.	C1	C4	si	22.409,86
	CESSAZIONI 2013				65.014,27
01/01/13	Z. C.	B1	B1	si	22.329,49
27/06/13	M. E.	B1	B6	si	19.373,54
					41.703,03

budget spesa assunzioni 2012	45.084,50	40	18.033,80
budget spesa assunzioni 2013	65.014,27	40	26.005,71
budget spesa assunzioni 2014	41.703,03	60	25.021,82
			69.061,33
	UTILIZZI		42.638,55
	RESTI		26.422,78

IL SINDACO
f.to
CORNIOLI Mauro

IL SEGRETARIO
f.to
Dott.ssa Giovanna FAZIOLI



Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all' Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi, dal 16 novembre 2016

N° 1681

L'INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE
f.to

.....

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ed è divenuta esecutiva per decorrenza di dieci giorni dalla sua pubblicazione e ciò ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to

.....